

Causa C-782/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

19 dicembre 2023

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

13 dicembre 2023

Ricorrente in primo grado e in appello:

«Tauritus» UAB

Resistente in primo grado e in appello:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Dipartimento doganale presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania)

Con l'intervento di:

Kauno teritorinė muitinė

(...)

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

(Corte amministrativa suprema di Lituania)

ORDINANZA

13 dicembre 2023

(...) La Sezione, in composizione allargata, della Corte amministrativa suprema di Lituania [composizione del collegio],

ha esaminato, nel corso di un'udienza della corte nell'ambito della fase scritta del giudizio di appello, la causa amministrativa vertente sul ricorso in appello presentato dalla società privata a responsabilità limitata Tauritus, ricorrente in

appello, avverso la sentenza del Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius, Lituania) del 19 gennaio 2022, pronunciata nel procedimento amministrativo vertente sul ricorso proposto dalla società privata a responsabilità limitata Tauritus, ricorrente, contro il Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania), resistente, con l'intervento del Kauno teritorinė muitinė (Ufficio doganale di Kaunas), avente ad oggetto l'annullamento di talune decisioni.

La Sezione, in composizione allargata,

ha deliberato quanto segue:

I.

- 1 La causa in esame riguarda una controversia tributaria tra la società privata a responsabilità limitata Tauritus (in prosieguo: la «società»), ricorrente in appello, e il Dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania (in prosieguo: il «Dipartimento»), resistente in appello. La presente controversia riguarda, segnatamente, la parte del verbale di controllo n. 7KM320048M, del 14 settembre 2017 (in prosieguo: il «verbale»), dell'Ufficio doganale di Kaunas, in base al quale la società è stata sottoposta ad accertamento e condannata al pagamento di interessi di mora pari a EUR 4 853 a titolo di imposta sul valore aggiunto all'importazione («IVA»).

Base giuridica: diritto dell'Unione

- 2 L'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «codice doganale dell'Unione») dispone quanto segue:

«2. La presentazione di una dichiarazione in dogana (...) impegna la persona interessata per quanto riguarda:

- a) l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; (...)

- 3 L'articolo 70 del codice doganale dell'Unione così recita, tra l'altro:

«1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e

comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

3. Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:

(...) b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare; (...))»

- 4 L'articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione stabilisce che «[s]u richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione».
- 5 L'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione») dispone che «[i]l valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale».
- 6 L'articolo 133 del regolamento di esecuzione dispone che «[s]e la vendita o il prezzo delle merci importate sono soggetti a condizioni o prestazioni il cui valore possa essere determinato in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore è considerato come parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare (...))».
- 7 Ai sensi dell'articolo 85 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, «[p]er le importazioni di beni, la base imponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore».

Fatti pertinenti

- 8 In conformità a un'ordinanza del 26 maggio 2017, l'Ufficio doganale di Kaunas ha effettuato un controllo fiscale nei confronti della società per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 aprile 2017, nel corso del quale ha accertato che, nel periodo oggetto di controllo, la società, segnatamente, ha acquistato vari quantitativi di gasolio e di carburante per aerei da diversi fornitori e li ha importati nel territorio della Repubblica di Lituania.

- 9 I contratti stipulati con i fornitori e le fatture proforma emesse nei confronti della società stabilivano in via provvisoria il prezzo da pagare da parte della società per l'acquisto delle merci (in prosieguo: il «prezzo provvisorio»).
- 10 Nel dichiarare l'immissione in libera pratica e l'utilizzazione sul territorio nazionale del carburante acquistato e importato, la società ha riportato nelle sue dichiarazioni di importazione il prezzo provvisorio come valore in dogana delle merci. Di conseguenza, nelle sue dichiarazioni la società ha indicato un codice di determinazione del valore in dogana «6» per le merci di cui trattasi, ossia ha determinato il valore sulla base dei dati disponibili (metodo «fall-back») di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione e all'articolo 144 del regolamento di esecuzione.
- 11 In base alle clausole contrattuali stabilite con i fornitori, il prezzo provvisorio è stato successivamente adeguato per tenere conto di circostanze verificatesi dopo l'importazione delle merci, come i prezzi medi del carburante sul mercato e il tasso di cambio medio, per il periodo pertinente. Tale prezzo rettificato (in prosieguo: il «prezzo definitivo») è stato concordato tra la società e i suoi fornitori mediante pattuizioni aggiuntive (allegate ai contratti), sulla cui base i fornitori hanno emesso fatture rettificate (a seconda delle suddette fluttuazioni dei prezzi di mercato, il prezzo definitivo è stato in alcuni casi superiore e in altri casi inferiore rispetto al prezzo provvisorio).
- 12 Dopo aver ricevuto dai fornitori tali fatture rettificate, la società ha chiesto di propria iniziativa un adeguamento del valore delle merci riportato nelle suddette dichiarazioni d'importazione.
- 13 Il controllo ha inoltre accertato che, nel periodo compreso tra il 29 settembre 2016 e il 1° febbraio 2017, la società ha presentato all'Ufficio doganale tredici dichiarazioni di importazione (in prosieguo: le «dichiarazioni di cui trattasi»), nelle quali il prezzo provvisorio concordato con i fornitori era indicato come valore in dogana dei carburanti importati (in prosieguo: le «merci di cui trattasi»). Il 6 febbraio 2017 e il 15 marzo 2017 i fornitori hanno emesso alla società fatture rettificate (in prosieguo: le «fatture rettificate») in cui figuravano i prezzi definitivi per i carburanti importati che erano superiori al valore in dogana indicato nelle dichiarazioni di cui trattasi.
- 14 A differenza di altri casi, la società non ha richiesto alle autorità doganali un adeguamento del valore in dogana delle merci figurante nelle dichiarazioni di cui trattasi e non ha versato il supplemento dell'IVA all'importazione nel bilancio dello Stato prima dell'inizio del controllo fiscale (26 maggio 2017).
- 15 Dal canto suo, l'Ufficio doganale di Kaunas, applicando il metodo di determinazione del valore in dogana di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione, ha accettato il prezzo definitivo indicato nelle fatture rettificate come valore in dogana delle merci di cui trattasi e, tra l'altro, ha sottoposto la società a un accertamento supplementare e l'ha condannata a pagare

gli interessi di mora relativi all'IVA all'importazione per il periodo compreso tra la data di accettazione delle dichiarazioni di cui trattasi da parte delle autorità doganali e la data del verbale (14 settembre 2017).

- 16 La controversia tributaria relativa a tale decisione dell'amministrazione tributaria locale è stata esaminata dal Dipartimento, dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania) e dal Tribunale amministrativo regionale, Vilnius, i quali hanno tutti ritenuto legittimo il calcolo degli interessi di mora di cui trattasi.
- 17 Con decisione del 17 giugno 2020, la Corte amministrativa suprema di Lituania, investita del ricorso in appello della ricorrente, ha rinviato la controversia tributaria dinanzi al Dipartimento per un nuovo esame, ritenendo, in sostanza, che l'amministrazione tributaria avesse illegittimamente calcolato il valore in dogana delle merci di cui trattasi applicando il metodo basato sul «valore di transazione». Detto giudice ha ritenuto, in sostanza, che l'applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione non poteva basarsi su un prezzo definitivo che non era e non avrebbe potuto essere noto al momento dell'importazione delle merci di cui trattasi e al momento della presentazione delle dichiarazioni originarie.
- 18 Con decisione del 31 dicembre 2020, il Dipartimento, dopo aver riesaminato il reclamo della ricorrente avverso la parte del verbale di cui trattasi, ha confermato detta parte della decisione dell'Ufficio doganale di Kaunas, ossia ha confermato l'obbligo della ricorrente di pagare gli interessi di mora di cui trattasi.
- 19 Detta amministrazione tributaria (centrale) ha ritenuto, tra l'altro, che i fatti esaminati nelle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione, richiamati nell'adozione della summenzionata decisione del 17 giugno 2020, fossero diversi dai fatti oggetto della presente controversia tributaria e, pertanto, ha considerato, in particolare, che, dopo aver ricevuto le fatture rettificate con il prezzo definitivo dai fornitori, la società aveva l'obbligo di chiedere un adeguamento delle dichiarazioni d'importazione di cui trattasi, vale a dire di calcolare il valore in dogana delle merci ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione, accettando il prezzo finale indicato nelle fatture rettificate come valore di transazione. Secondo il Dipartimento, atteso che la società non ha adempiuto a tale obbligo prima dell'inizio del controllo fiscale, l'Ufficio doganale di Kaunas era legittimato a rettificare le dichiarazioni di cui trattasi come sopra descritto e a calcolare gli interessi di mora a decorrere dalla data di deposito delle dichiarazioni originarie presso le autorità doganali.
- 20 Poiché, con decisione del 19 gennaio 2022, il Tribunale amministrativo regionale, Vilnius, ha confermato la posizione del Dipartimento e ha respinto il ricorso della società, la ricorrente ha interposto ricorso in appello davanti la Corte amministrativa suprema di Lituania.

La Sezione, in composizione allargata,

rileva quanto segue:

II.

- 21 Alla luce della prassi amministrativa dell'amministrazione tributaria nazionale, chiaramente illustrata dalle circostanze della controversia tributaria di cui trattasi, la causa in esame solleva una questione di interpretazione dell'articolo 70 e dell'articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione. Nel caso di specie, è pertanto necessario presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia») una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione di tali norme dell'Unione (...) [motivi del rinvio alla Corte di giustizia].

Osservazioni preliminari

- 22 In questa fase del procedimento, è in primo luogo importante notare che, sebbene la controversia oggetto della presente causa riguardi solo l'importo degli interessi di mora addebitati al ricorrente, detto importo è direttamente correlato all'importo degli arretrati d'imposta e al momento in cui sorge l'obbligo di assolvere l'obbligazione tributaria. Di conseguenza, ad esempio, qualora risultasse che il valore in dogana, vale a dire anche il valore imponibile, è stato determinato in modo errato, non sarebbe possibile, nel caso di specie, ritenere legittimi gli interessi di mora (o parte di essi) di cui trattasi.
- 23 In secondo luogo, come già rilevato *supra*, nel caso di specie l'Ufficio doganale di Kaunas ha considerato i prezzi definitivi delle merci di cui trattasi, concordati dalla ricorrente con i fornitori dopo lo svincolo delle merci di cui trattasi, come valore di transazione, ossia ha accettato il prezzo provvisorio dichiarato, che è stato successivamente rettificato (adeguato) per riflettere il prezzo definitivo, come valore di transazione.

23.1. Tale prezzo definitivo, come riconosciuto dall'Ufficio doganale di Kaunas e dallo stesso Dipartimento, non era e non avrebbe potuto essere noto al momento dell'accettazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale [i contratti con i fornitori presentati e le spiegazioni della ricorrente, che non sono contestati dall'amministrazione tributaria, confermano che, al momento della determinazione del prezzo definitivo, il prezzo provvisorio è stato rettificato (adeguato) sulla base della media dei prezzi di mercato resi pubblici da agenzie specifiche e delle fluttuazioni medie dei tassi di cambio nel periodo di cui trattasi].

23.2. Inoltre, i dati raccolti durante il controllo fiscale confermano anche in maniera oggettiva un aumento del prezzo definitivo in alcuni casi e in altri casi una diminuzione, rispetto al prezzo provvisorio (il prezzo provvisorio concordato dalla società con i suoi fornitori al momento dell'accettazione della dichiarazione poteva essere successivamente adeguato al ribasso o al rialzo).

- 24 In terzo luogo, nel caso di specie nessun elemento consente di dimostrare che le transazioni di cui trattasi comportassero una frode, un abuso di diritto o qualsiasi altra forma di evasione fiscale.

La (mancata) applicazione del metodo di determinazione del valore in dogana basato sul «valore di transazione»

- 25 In via preliminare, occorre accertare se l'articolo 70 del codice doganale dell'Unione debba essere interpretato nel senso che il suo paragrafo 1 non si applica qualora, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in territorio doganale, sia noto solo il prezzo da pagare in via provvisoria, che viene successivamente (vale a dire dopo la presentazione della dichiarazione e l'immissione in libera pratica delle merci) adeguato al rialzo o al ribasso in funzione di circostanze indipendenti dalla volontà delle parti della transazione e ignote al momento della presentazione della dichiarazione.
- 26 A tal proposito, va osservato che dall'articolo 70 del codice doganale dell'Unione e dall'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, si può ragionevolmente dedurre che, per applicare il metodo basato sul «valore di transazione» per la determinazione del valore in dogana, il prezzo effettivamente pagato o da pagare deve essere noto (o poter essere accertato) al momento della presentazione della dichiarazione all'autorità doganale.
- 27 Inoltre, l'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice doganale dell'Unione dispone in modo esplicito che il metodo di cui trattasi non si applica qualora la vendita o il prezzo siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare. Nel caso di specie, il successivo adeguamento del prezzo provvisorio fa (faceva) parte delle «condizioni della vendita» delle merci di cui trattasi ai fini, tra l'altro, di tale disposizione del codice doganale dell'Unione (v., in tal senso, tra l'altro, sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2020, 5th AVENUE Products Trading, C-775/19, EU:C:2020:948, punti da 38 a 42). Tuttavia, come menzionato *supra*, il prezzo definitivo non era noto al momento della presentazione delle dichiarazioni di cui trattasi e sarebbe potuto aumentare o diminuire successivamente, vale a dire si ritiene che l'impatto della condizione della vendita di cui trattasi sul prezzo definitivo effettivamente da pagare non fosse e non potesse essere valutato al momento dell'immissione in libera pratica di tali merci.
- 28 Si ritiene altresì che esigere che il dichiarante applichi il metodo basato sul «valore di transazione» qualora il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute all'esportazione non possa essere stabilito (non sia noto) al momento della presentazione della dichiarazione sarebbe incompatibile con l'obbligo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale dell'Unione. Inoltre, indicare nella dichiarazione un prezzo provvisorio, successivamente adeguato al rialzo o al ribasso, potrebbe determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio, che sarebbe incompatibile con l'applicazione del

metodo di determinazione del valore in dogana di cui trattasi (v., in tal senso, ad esempio, sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 2022, *Baltic Master*, C-599/20, EU:C:2022:457, punti 26 e 27 e giurisprudenza ivi citata).

- 29 Occorre del pari notare che, al punto 35 della sua sentenza del 20 dicembre 2017, *Hamamatsu Photonics Deutschland* (C-529/16, EU:C:2017:984), la Corte di giustizia ha stabilito che «non [è consentito] prendere in considerazione, come valore in dogana, un valore di transazione concordato costituito, in parte, da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e, in parte, da un adeguamento forfettario operato dopo la fine del periodo di fatturazione, senza che sia possibile sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso». Sebbene, come osserva il Dipartimento, i fatti all'origine della causa (...) che ha dato luogo alla sentenza *Hamamatsu Photonics Deutschland* siano diversi dai fatti oggetto del caso di specie, tale valutazione si basava sui principi generali di interpretazione del diritto enunciati ai punti da 24 a 33 di tale sentenza, con la conseguenza che, anche nella presente causa, il metodo basato sul «valore di transazione» non avrebbe potuto applicarsi alla società al momento della presentazione delle dichiarazioni di cui trattasi (le dichiarazioni originarie).

Obbligo di modificare il valore in dogana dichiarato delle merci immesse in libera pratica

- 30 La presente causa solleva altresì la questione se l'articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione debba essere interpretato nel senso che a carico del dichiarante non incombe l'obbligo di chiedere alle autorità doganali un adeguamento del valore in dogana determinato e dichiarato ai sensi dell'articolo 74 di tale codice qualora il prezzo effettivamente da pagare per le merci, di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del medesimo codice - che non era e non avrebbe potuto essere noto al momento della presentazione della dichiarazione - diventi evidente dopo che tali merci sono state immesse in libera pratica.
- 31 Nella presente causa, l'Ufficio doganale di Kaunas e il Dipartimento hanno deciso, in sostanza, che, dopo aver ricevuto le fatture rettifiche, la società aveva l'obbligo di richiedere la modifica delle dichiarazioni di cui trattasi e di calcolare il valore in dogana delle merci secondo la procedura di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione, indicando come valore di transazione il prezzo definitivo, convenuto dopo la presentazione delle dichiarazioni e l'immissione in libera pratica delle merci. Poiché la società non si è rivolta all'ufficio doganale competente, è stato lo stesso Ufficio doganale di Kaunas ad adeguare il valore in dogana come sopra descritto.
- 32 A tal proposito, occorre innanzitutto rilevare che l'articolo 173, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione stabilisce la regola generale secondo cui dopo lo svincolo delle merci, come nel caso di specie, il dichiarante (importatore) non è più autorizzato a modificare la dichiarazione doganale. In via eccezionale, l'articolo 173, paragrafo 3, di detto codice dispone che, su richiesta del dichiarante, la modifica della dichiarazione in dogana può essere autorizzata dopo

lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione.

- 33 Alla luce di tali disposizioni, occorre rilevare che, da un lato, il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e tener conto di tutti gli elementi di tali merci che presentano un valore economico (v., in tal senso, tra molte, sentenza della Corte di giustizia del 22 aprile 2021, Lifosa, C-75/20, EU:C:2021:320, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Dall'altro, dall'articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione non risulta che tale disposizione sancisca un obbligo a carico del dichiarante, anziché un suo diritto, di chiedere la modifica della dichiarazione, e la parola «modifica» lascia altresì intendere la presenza di errori o imprecisioni nella dichiarazione che necessitano di correzione. A tale proposito, non è certo se la mancata applicazione di un metodo di determinazione del valore in dogana che non avrebbe potuto essere utilizzato al momento della presentazione della dichiarazione possa essere considerata come un errore o un'inesattezza di tal genere.
- 34 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge, tra l'altro, che, in conformità al principio dell'irrevocabilità di una dichiarazione una volta che sia stata accettata, i dettagli della dichiarazione possono essere modificati solo nei casi rigorosamente disciplinati dalla normativa dell'Unione (v., ad esempio, sentenza del 17 settembre 2014, Baltic Agro, C-3/13, EU:C:2014:2227, punto 43 e giurisprudenza ivi citata), e la possibilità di modificare una dichiarazione prevista dall'articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione deve essere interpretata restrittivamente (sentenza dell'8 giugno 2023, ZES Zollner Electronic, C-640/21, EU:C:2023:[457], punto 43).
- 35 A tal riguardo, occorre rilevare che l'articolo 176, [paragrafo 1,] lettera c), del codice doganale dell'Unione affida alla Commissione europea il compito di stabilire la procedura per la modifica di una dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci, conformemente all'articolo 173, paragrafo 3. Tuttavia, il regolamento di esecuzione, che, come risulta dal suo considerando 39, è stato adottato, tra l'altro, allo scopo di precisare «(...) le situazioni in cui una dichiarazione in dogana può essere modificata successivamente allo svincolo delle merci (...)», non prevede la modifica della dichiarazione in una situazione come quella oggetto del caso di specie, ossia quando le modifiche apportate ai contratti di fornitura dopo la presentazione della dichiarazione fanno emergere il prezzo effettivamente da pagare per le merci. Al contrario, a titolo esemplificativo, l'articolo 130, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione vieta esplicitamente di prendere in considerazione riduzioni derivanti dalle modifiche al contratto successive al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale.

III.

1. (...) [obbligo di rinvio ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE]

2. In tali circostanze, al fine di dissipare i dubbi sorti sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rilevanti per i rapporti giuridici di cui trattasi nella presente controversia, è opportuno chiedere alla Corte di giustizia di interpretare le disposizioni di diritto dell'Unione in esame. La risposta alle questioni enunciate nel dispositivo della presente ordinanza è fondamentale per la presente causa in quanto, nel garantire in particolare il primato del diritto dell'Unione, consentirebbe di valutare la portata del debito IVA all'importazione della ricorrente e il momento in cui tale debito è sorto, vale a dire le circostanze alle quali è direttamente collegata, tra l'altro, la capacità dell'amministrazione tributaria di imporre interessi di mora in relazione a detta imposta.

Alla luce delle sopra riportate considerazioni (...) [riferimento alle disposizioni di diritto processuale] (...) questa Sezione

ha così deciso:

(...) [formule di rito]

Si sottopongono alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che il suo paragrafo 1 non si applica a una situazione, come quella oggetto del caso di specie, in cui, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte nel territorio doganale, è noto solo il prezzo da pagare in via provvisoria, che è successivamente (ossia dopo la presentazione della dichiarazione e l'immissione in libera pratica delle merci) adeguato al rialzo o al ribasso alla luce di circostanze che sfuggono al controllo delle parti della transazione e che non erano note al momento della presentazione della dichiarazione.

2) Se l'articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che a carico del dichiarante non incombe l'obbligo di chiedere alle autorità doganali un adeguamento del valore in dogana determinato e dichiarato ai sensi dell'articolo 74 di detto regolamento qualora, come nel caso di specie, il prezzo effettivamente da pagare per le merci, di cui all'articolo 70, paragrafo 1, di tale regolamento - che non era e non avrebbe potuto essere noto al momento della presentazione della dichiarazione - diventi evidente in un momento successivo all'immissione in libera pratica di tali merci.

(...) [formule processuali di rito e composizione del collegio] (...).